

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo a una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili**

(96/C 54/05)

COM(95) 649 def. — 95/0335(ACC)

*(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1995)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/92<sup>(1)</sup> ha instaurato un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili; che detto regime si prefigge di garantire condizioni ottimali per l'approvvigionamento di tali prodotti per tenere conto delle difficoltà specifiche di un determinato settore della produzione locale destinata al consumo locale e turistico e/o a permettere l'accesso a beni di consumo finale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92, tale regime specifico presenta le seguenti caratteristiche: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1995 esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e, a partire dal 1° gennaio 1996, riscossione progressiva, per quote annue del 20 % delle aliquote dei dazi antidumping, fino alla riscossione integrale di tali dazi a partire dal 1° gennaio 2000;

considerando tuttavia che, con lettera del novembre 1995, le autorità spagnole competenti hanno chiesto la proroga di un anno del primo periodo di esenzione dal pagamento dei dazi antidumping in modo tale che la loro riscossione progressiva cominci solo il 1° gennaio 1997; che inoltre, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio<sup>(2)</sup> del 15 giugno 1992, una proroga simile è prevista per la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli stessi prodotti all'importazione nelle isole Canarie;

considerando che, sembra opportuno concedere agli operatori delle Canarie un anno supplementare per consentire loro di adeguarsi al nuovo regime tariffario in fase di introduzione;

considerando che si tratta semplicemente di modulare in modo diverso il regime specifico in materia di dazi antidumping nell'ambito del periodo transitorio, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie<sup>(3)</sup>, che scade il 31 dicembre 2000;

considerando che occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1602/92, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il regime specifico di cui al paragrafo 1 prevede:

- dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1996, un'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping,
- a decorrere dal 1° gennaio 1997, una riscossione progressiva secondo le indicazioni figuranti nell'allegato II.»

*Articolo 2*

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92, la tabella che riporta il «Calendario per la riscossione progressiva dei dazi antidumping pagabili sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I nelle isole Canarie» è sostituita dalla seguente:

(<sup>1</sup>) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3257/94 (GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 8).

(<sup>2</sup>) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 31.

(<sup>3</sup>) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

| «Periodo                         | Percentuali delle aliquote dei dazi antidumping applicabili nel territorio doganale della Comunità |
|----------------------------------|--|
| 1° luglio 1991-31 dicembre 1996  | 0  |
| 1° gennaio 1997-31 dicembre 1997 | 20   |
| 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998 | 40   |
| 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 | 60   |
| 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000 | 80   |
| 1° gennaio 2001                  | 100»   |

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>

(96/C 54/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 708 def. — 95/0109(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 14 dicembre 1995)

<sup>(1)</sup> GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 4.

La proposta della Commissione, oggetto del documento COM(95) 166 def. — SYN 109 è modificata come segue:

#### PROPOSTA ORIGINALE

##### 1) Allegato I bis, punto 2

La pagina 1 contiene:

...

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono stampate nel modo seguente:

##### 2) Allegato I bis, punto 2, pagina 1, f)

f) colori di riferimento:

- blu: blu pantone riflesso C,
- giallo: giallo pantone n. 2.

Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori e/o dispositivi di sicurezza supplementari.

#### PROPOSTA MODIFICATA

La pagina 1 contiene:

...

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono elencate nel modo seguente:

f) colori di riferimento:

- blu: blu pantone riflesso C,
- giallo: giallo pantone n. 2.

Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.) senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato.